



COMUNICATO UFFICIALE N. 21 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 2/AA al N. 5/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ivan GAZIDIS, e della società A.C. MILAN S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN GAZIDIS, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società A.C. MILAN SPA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, depositata entro il 13.07.2020, circa l'impegno a partecipare al Campionato Primavera, S.S. 2020/2021 (Comunicato Ufficiale n.235/A del 26 giugno 2020, Titolo II, Lett. A), punto 1 a) dei "Requisiti sportivi e organizzativi-Serie A femminile"), mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, da depositare entro il 21.08.2020, circa l'attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico (Comunicato Ufficiale n.235/A del 26 giugno 2020, Titolo II, Lett. A), punto 2 e) dei "Requisiti sportivi e organizzativi-Serie A femminile");

A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto interessato al momento della commissione dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan GAZIDIS in proprio e, in qualità di rappresentate legale per conto della società A.C. MILAN S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Signor Ivan GAZIDIS, e di € 30.000,00 (trentamila/00) per la società A.C. MILAN S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 591 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Biagino MEDORI, e Giancarlo DI FLAVIANO, e della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGINO MEDORI, tesserato quale dirigente accompagnatore per la Castelnuovo Vomano SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., nonché all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, di fatto assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della Castelnuovo Vomano SSD ARL partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall'anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti;

GIANCARLO DI FLAVIANO, Presidente e legale rappresentante della Castelnuovo Vomano SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., nonché all'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, consentito o, comunque, non impedito al sig. Biagino Medori, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato quale dirigente accompagnatore, di svolgere attività quale allenatore dei portieri della prima squadra della Castelnuovo Vomano SSD ARL partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall'anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti;

CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagino MEDORI, e dal Sig. Giancarlo DI FLAVIANO in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Biagino MEDORI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo DI FLAVIANO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BUCARO, e della società A.S. BISCEGLIE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI BUCARO, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato per la società A.S. Bisceglie s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso di un'intervista rilasciata al termine della gara Paganese – Bisceglie disputata in data 22.5.2021 e valevole per il ritorno del Play Out di Lega Pro, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore dell'arbitro del citato incontro, nonché della credibilità e del prestigio della Lega Pro;

A.S. BISCEGLIE S.r.l., per responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore tesserato, Sig. Giovanni BUCARO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BUCARO, e dal Sig. Silvestro CARBOTTI in qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni BUCARO, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 20/21 adottato nei confronti della società A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dalla calciatrice Sig.ra Sarah Lynn Reiber soggetto all'epoca dei fatti appartenente alla società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ELISEI in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina